



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio legislativo*

All' Agenzia delle entrate
- Direzione centrale persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali

e, per conoscenza:

Al Ministero dell' economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
– Ispettorato generali per gli ordinamenti del
personale e l' analisi dei costi del lavoro
pubblico

All' ARAN – Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della funzione pubblica - Uolp

Oggetto: richiesta di parere sui compensi per lavoro straordinario, di cui all' articolo 47 del Contratto collettivo nazionale – Comparto sanità – relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Rif. nota prot. AGE n. 495829 del 18 novembre 2025

Con la nota in riferimento, codesta Agenzia ha richiesto un parere in merito al perimetro applicativo del regime agevolato di cui all' art. 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, che ha previsto l' assoggettamento all' imposta sostitutiva del 5 per cento per i compensi relativi al lavoro straordinario degli infermieri del SSN di cui all' articolo 47 del Contratto collettivo nazionale del Comparto sanità relativo al triennio 2019-2021. In particolare, occorre chiarire:

- a) se i compensi corrisposti per le «ore di pronta disponibilità» e per le «prestazioni svolte in sede elettorale», rientrano tra le ore di straordinario di cui all' articolo 47 del citato Contratto del Comparto sanità, ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva di cui all' articolo 1, comma 354, della l. n. 207 del 2024;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio legislativo

b) se la copertura finanziaria per gli oneri previsti dall'articolo 1, comma 355, della l. n. 207 del 2024, ricomprenda anche le somme relative alle prestazioni di lavoro straordinario per le «ore di pronta disponibilità» e per «prestazioni svolte in sede elettorale», nonché per tutte le eventuali prestazioni rese dal personale infermieristico, retribuite a titolo di straordinario.

Al fine di fornire un compiuto riscontro ai quesiti prospettati, tenuto conto anche dell'avviso del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Igop e dell'Aran, con cui sono state condivise per le v.b. le conclusioni cui si giunge nel seguito del parere, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si ritiene opportuno dare sinteticamente conto della cornice normativa di riferimento.

Il comma 354 della citata legge di bilancio per l'anno finanziario 2025 ha introdotto un'aliquota agevolata al 5% sui compensi per il lavoro straordinario degli infermieri, stabilendo l'assoggettamento dei compensi per il lavoro straordinario di cui all'art. 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 erogati agli infermieri dipendenti delle aziende e degli enti SSN a imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali comunali e regionali pari al 5%. Tale imposta – precisa la nota di lettura del Servizio del bilancio dello Stato - è applicata dal sostituto di imposta ai compensi erogati dal 2025. Il seguente comma 355 ha valutato gli oneri connessi all'attuazione della predetta misura in 53 milioni di euro per il 2025, 57,6 milioni per l'anno 2026 e 57,3 milioni a decorrere dal 2027.

La norma *de qua*, introdotta in prima lettura nel corso dell'esame parlamentare alla Camera, persegue la precipua finalità di valorizzare e incentivare le ore rese oltre l'orario contrattuale dal personale infermieristico, anche ai fini della fidelizzazione e della stabilizzazione delle risorse professionali.

La relazione tecnica del suddetto intervento agevolativo – debitamente bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato e il cui stralcio si allega in copia – precisa che *“applicando un'aliquota marginale media Irpef del 35 per cento, considerando l'aliquota dell'imposta sostitutiva del 5%, su un ammontare di compensi interessati dalla norma, al netto della quota contributiva, di circa 176,5 milioni di euro, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa 61,8 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 3,1 e 1,2 milioni di euro. L'imposta sostitutiva è stimata pari a 8,8 milioni di euro”*. La medesima relazione riporta, inoltre, in formato tabellare, l'andamento finanziario della misura, tenuto conto della decorrenza stabilita dalla norma, e dà conto della conseguente riduzione del Fondo sanitario nazionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio legislativo

La relazione che ha accompagnato la legge e che ha quantificato i costi della misura **non ha, dunque, distinto tra le diverse tipologie di straordinario previste da singoli articoli del CCNL, ma ha considerato un unico aggregato complessivo di straordinario del personale infermieristico**, tenendo conto, ai fini della copertura finanziaria, del minor gettito fiscale sull'intero monte ore di straordinario.

L'articolo 47 del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019-2021 – cui la norma in esame fa riferimento - stipulato il 2 novembre 2022, disciplina l'istituto del lavoro straordinario in senso generale, definendo le prestazioni rese oltre l'orario ordinario e le condizioni per il loro utilizzo, senza distinguere, invero, tra le diverse modalità o causali. **Il comma 5 precisa che, nella determinazione dei limiti individuali si tiene particolare conto, tra gli altri, del richiamo in servizio per pronta disponibilità, che diviene, dunque, oggetto di computo ai fini della determinazione delle soglie orarie di straordinari effettuabili.**

Altresì, l'articolo 44 del medesimo CCNL – oggetto, in concreto, del quesito sottoposto - disciplina l'istituto della pronta disponibilità, quale modalità di reperibilità del lavoratore, definendo gli obblighi di immediata rintracciabilità e regolando, quindi, la fase "potenziale" del servizio, cioè la disponibilità a intervenire. Il comma 6 del citato articolo 44 precisa che **«in caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario»**, con ciò significando che **nel momento in cui il dipendente viene effettivamente chiamato e presta attività lavorativa oltre l'orario ordinario, la prestazione resa assume natura di lavoro straordinario e viene compensata come tale, ricadendo nella disciplina generale dell'articolo 47.**

Per quanto attiene, invece, alle prestazioni rese in sede elettorale, appaiono necessarie talune ulteriori considerazioni. In primo luogo, non è dato evincersi a che tipologia di prestazione intenda farsi riferimento nel quesito: se si tratti, cioè, di prestazioni rese da infermieri presso i seggi elettorali (come infermieri appunto), ovvero se intenda farsi riferimento, genericamente, alla partecipazione di tale categoria di personale (alla stregua, quindi, di semplice dipendente pubblico) alle operazioni dei seggi elettorali (in tal senso sembrerebbe andarsi laddove nell'interpello, a pg. 2, si legge *"prestazioni svolte in sede elettorale, cioè le attività straordinarie svolte dai lavoratori dipendenti in occasione di consultazioni elettorali, che sono retribuite come straordinario"*).

Sotto tale profilo, infatti, è necessario evidenziare che l'istituto di che trattasi non è rinvenibile nel contratto collettivo di comparto e, tantomeno, è rinvenibile nell'articolo 47 del contratto medesimo che, come noto, ha cura di disciplinare le prestazioni erogate a titolo di straordinario. Tale elemento indurrebbe dunque a ritenere (salvo errori o omissioni) che si



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio legislativo*

debba, nel caso, far riferimento all'articolo 119 del testo unico elettorale, quale norma di carattere generale che regola la partecipazione ai lavori elettorali.

Ne consegue, che tali eventuali prestazioni non appaiono in ogni caso riconducibili alla nozione di lavoro straordinario di cui all'articolo 47 in quanto sono dirette a fronteggiare esigenze di carattere elettorale e non quelle proprie della struttura sanitaria e dunque non rientrano, in alcun modo, nello svolgimento della prestazione lavorativa infermieristica, di guisa che **si è dell'avviso che siano al di fuori del perimetro applicativo del beneficio in argomento.**

Nell'ambito del quadro ordinamentale sopra sinteticamente illustrato, non si rinviene, dunque, una distinzione tra le diverse tipologie di straordinario (quella di carattere generale ex art. 47 e quella derivante dalla pronta disponibilità), prevalendo, in sostanza, una concezione oggettivo-funzionale dell'attività lavorativa, secondo la quale ogni prestazione resa oltre l'orario ordinario, quando effettivamente effettuata, è qualificata e retribuita come lavoro straordinario.

Con riferimento al **quesito di cui alla lett. a)**, a parere dello scrivente Ufficio, tenuto conto delle considerazioni suesposte, si ritiene, dunque, che il legislatore, nel riferirsi al citato articolo 47 in quanto norma definitoria generale dell'istituto dello straordinario nello specifico comparto contrattuale, **abbia inteso assoggettare alla flat tax del 5% in esame anche i compensi corrisposti in relazione alle ore di pronta disponibilità effettuate.**

D'altronde, a diverse conclusioni si sarebbe approdati laddove il legislatore avesse utilizzato formule più restrittive o indicato puntualmente le fattispecie escluse. **Tale impostazione è peraltro confortata, per come anticipato in premessa, dall'esplicito richiamo all'istituto della "pronta disponibilità" contenuto al comma 5 dell'articolo 47 - quale voce concorrente alla determinazione del tetto massimo di straordinario concedibile al lavoratore - e, parimenti, dal tenore dell'articolo 44, comma 6, che esplicitamente imputa a straordinario il servizio reso in applicazione dell'istituto in parola.**

Si ritiene, inoltre, che tale impostazione sia coerente con la finalità della norma, che mira a riconoscere e incentivare tutte le ore effettivamente prestate oltre l'orario ordinario dal personale infermieristico, indipendentemente dalla causale, valorizzando l'effettivo impegno lavorativo e contribuendo anche alla *retention* del personale, senza creare distinzioni tra le diverse modalità attraverso cui lo straordinario si realizza. Al contrario, soffermarsi su una distinzione formale o sulla causale della prestazione - piuttosto che sul fatto oggettivo che il lavoratore ha operato oltre l'orario contrattuale - rischierebbe di generare disparità tra infermieri



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per la pubblica amministrazione
Ufficio legislativo*

che svolgono ore effettive di straordinario in contesti diversi, frustrando l'intento di agevolare l'intero ammontare delle ore straordinarie effettivamente prestate.

Con riferimento al **quesito di cui alla lett. b)**, si evidenzia – confortati anche dalle predette interlocuzioni per le v.b. intercorse con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - che la menzionata relazione tecnica di accompagnamento confermi la tesi “onnicomprensiva”, in quanto la copertura del minor gettito è stata stimata considerando l'intero aggregato dello straordinario del personale infermieristico rilevato nel Conto annuale 2022, senza alcuna distinzione in base alle causali generative. Ciò evidenzia che il legislatore ha valutato globalmente lo straordinario, includendo anche quello derivante da pronta disponibilità, quale parte integrante dell'istituto richiamato, ai fini dell'applicazione del beneficio in questione.

Il Capo dell'Ufficio
Francesco Radicetti

Francesco Radicetti

20-11-2025 | 11:00:14 CET